



Lega Nazionale Dilettanti Delegazione Provinciale di Genova

Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova
Numero unico L.N.D. Liguria: 010-995151
Pronto A.I.A. Provinciale: 349-7169191
E-Mail: genova.segretario@lnd.it
Pec: lnddelgenova@pec.it
Sito Internet: liguria.lnd.it



Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N°52 del 6 Marzo 2026

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

1. SEGRETERIA

INDIRIZZO PEC E INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

Di seguito si riportano gli indirizzi mail degli uffici della Delegazione Provinciale di Genova invitando le Società a prenderne buona nota al fine di trasmettere all'ufficio preposto le relative comunicazioni:

Pec Delegazione:	lnddelgenova@pec.it
Uffici	E-Mail
Delegato Provinciale	c.bianchi@lnd.it
Segreteria	genova.segretario@lnd.it
Attività di Base (variazioni gare e invio rapporti)	genova.attivitadibase@lnd.it
Tesseramento S.G.S. e Certificati Assicurativi	genova.tesseramentosgs@lnd.it

PRONTO A.I.A. SEZIONE DI GENOVA

Si rende noto alle Società che, qualora 30 minuti prima dell'orario di inizio della gara non fosse ancora presente il direttore di gara per i campionati organizzati da questa Delegazione, sarà cura del dirigente responsabile della Società ospitante contattare il pronto A.I.A. al seguente numero:

349-7169191

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

RIPETIZIONE GARA

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA – GIRONE B / 4^Giornata di ritorno

La gara ECUADOR – QUINTO F.C. si ripeterà martedì 17.03.26 alle ore 21.30, sul campo "Torbella" di Genova.



3. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

VARIAZIONI GARE

CAMPIONATO GIOVANISSIMI U15 PROVINCIALI – GIRONE D / 3^Giornata di ritorno

La gara CITTA' GIARDINO MARASSI – LITTLE CLUB JAMES verrà disputata domenica 8.03.26 alle ore 12.30, sul campo "G. Vallebona" di Genova.

TORNEO GIOVANISSIMI U14 FASCIA "B" A 9 PROVINCIALI – GIRONE A / 5^Giornata di r

La gara CITA' GIARDINO MARASSI – PRIARUGGIA G. MORA verrà disputata mercoledì 11.03.26 alle ore 18.30, sul campo "San Luca Stadium" di Genova.

La Società Città Giardino Marassi dovrà corrispondere al pagamento di € 25,00.

4. ATTIVITA' DI BASE

CALENDARI ESORDIENTI 1°ANNO – GIRONI A – B – D 2^FASE PRIMAVERILE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale i calendari relativi al Torneo in epigrafe.

CALENDARI PULCINI 2°ANNO – GIRONI B – C – D – E 2^FASE PRIMAVERILE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale i calendari relativi al Torneo in epigrafe.

VARIAZIONE GARA

TORNEO PULCINI 2^anno – GIRONE E / 5^Giornata

La gara LIGORNA 1922 sq.B – POLIS. PIEVE LIGURE verrà disputata domenica 8.03.26 alle ore 14.30, sul campo "Ligorna" di Genova.

RINVII GARE

TORNEO ESORDIENTI 2^anno – GIRONE A / 5^Giornata

La gara ATHLETIC CLUB ALBARO sq.C – RIVASAMBA H.C.A. verrà disputata domenica 8.03.26 alle ore 16.30, sul campo "Mons. Sanguineti" di Genova, è stata rinviata a data da destinarsi.

TORNEO ESORDIENTI 2^anno – GIRONE A / 5^Giornata

La gara ATHLETIC CLUB ALBARO – LITTLE CLUB JAMES verrà disputata sabato 7.03.26 alle ore 13.30, sul campo "G. Mora" di Genova, è stata rinviata a data da destinarsi.

5. CALCIO A CINQUE

CALENDARIO ESORDIENTI FUTSAL – GIRONE A 2^FASE PRIMAVERILE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si allega al presente Comunicato Ufficiale il calendario relativo al Girone A del Torneo in epigrafe.



7. RISULTATI e GIUSTIZIA SPORTIVA

Errata Corrige

Il sotto indicato provvedimento disciplinare di cui al C.U. n. 51/31 del 5/03/2026, è da intendersi errato in quanto comminato per errata trascrizione arbitrale:

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI

GARE DEL 1/03/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RASCHELLA LORENZO (OLIMPIC 1971)

Lo stesso è da considerarsi come di seguito riportato:

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 PROVINCIALI

GARE DEL 1/03/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

RANIERI ANDREA (OLIMPIC 1971)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

MOTIVAZIONI

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, primo collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo M. NAPPI (Presidente - Relatore)

Avv. Matteo SAVIO

Dr. Fabrizio FAILLACI

Dr. Gaetano PIAZZA

all'udienza celebrata da remoto del 24 febbraio 2026 nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 173 pfi 25-26, avente ad oggetto: *“Condotta del calciatore minore sig. Broglio Colan Domenic Matias Johan che, all'atto della richiesta di tesseramento per la società ASD Centro Pol. Santeusebio, dichiarava di non essere mai stato tesserato per una società affiliata a federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione peruviana”.*

* * * * *

In occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Centro Sportivo Polivalente Sant'Eusebio del 7.7.2025 il sig. Broglio Colan Domenic Matias Johan ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere.

La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla comunicazione inviata dalla federazione peruviana alla F.I.G.C. in data 1.8.2025, con la quale si attesta che il calciatore sig. Broglio Colan Domenic Matias Johan è stato tesserato per la società Inicia, alla medesima affiliata.

Pacifica è, pertanto, la responsabilità del deferito al quale va applicata la squalifica richiesta dalla Procura Federale.

Lo stesso, peraltro, non risulta attualmente essere tesserato per alcuna compagine in ambito FIGC, sicché la squalifica dovrà decorrere da un eventuale, futuro, nuovo tesseramento del sullodato.

Non può invece rispondere della violazione ascritta al calciatore, a titolo di responsabilità oggettiva, la società deferita poiché in effetti, al momento del rilascio della dichiarazione mendace, il signor *Broglio Colan Domenic Matias Johan* non era ancora formalmente tesserato con la medesima essendolo divenuto proprio in forza di essa (cfr.: Decisione n. 167/TFN-SD 2019/2020).

Né risulta altrimenti che la Società, i suoi rappresentanti e/o collaboratori di essa abbiano avuto un ruolo nella condotta posta in essere dal calciatore, cosicché non si può escludere che la falsità della dichiarazione sia frutto unicamente della volontà del dichiarante.

Irrilevante, sul punto, è la circostanza che l'Ufficio Tesseramenti fornisca “supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi dell'art.40, comma 5, delle N.O.I.F. da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l'esistenza di eventuali pregressi tesseramenti del calciatore presso le stesse e consentendo alle società di istruire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto”.

Nel caso di specie, infatti, è contestato alla ASD Centro Pol. Sant'Eusebio soltanto un profilo di responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dal Signor Broglio Colan; violazione in relazione alla quale, come si è detto, non può essere chiamata a rispondere.

D'altra parte, va osservato altresì come non constino norme che impongano alle società di verificare *motu proprio* la veridicità delle dichiarazioni rese dai calciatori ai sensi dell'art. 40 co. 5



NOIF FIGC; anzi, proprio tale norma è chiara nello stabilire che i calciatori debbano rilasciare le menzionate dichiarazioni “sotto la propria responsabilità”.

Inoltre e comunque, anche laddove si volesse affermare che le società abbiano un obbligo di verifica della veridicità delle dichiarazioni presso l'Ufficio Tesseramenti FIGC, l'odierna deferita non potrebbe comunque essere sanzionata, in quanto – come si è visto – oggetto di addebito nel presente procedimento è soltanto un profilo di responsabilità oggettiva per la condotta altrui e non già un profilo di responsabilità propria derivante da un'omissione, da parte della società medesima, di un atto dovuto; ciò che, si ritiene, avrebbe richiesto un addebito *ad hoc* al fine di poter validamente sanzionare la deferita in relazione ad una siffatta, ipotetica, contestazione.

Alla luce di quanto sopra, si impone il proscioglimento della società ASD CENTRO POL. SANT'EUSEBIO.

P.T.M.

il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, delibera di infliggere al Signor Domenic Matias Johan BROGLIO COLAN la sanzione di quattro gare di squalifica a decorrere dal giorno dell'eventuale, futuro, tesseramento.

Delibera il proscioglimento della società ASD CENTRO POL. SANT'EUSEBIO.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

DISPOSITIVI

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, composto dai Signori:

Avv. Aldo NAPPI (Presidente-Relatore)

Avv. Matteo SAVIO

Avv. Gaetano PIAZZA

Dott. Fabrizio FAILLACI

all'udienza del 3 marzo 2026 ha pronunciato la seguente

DECISIONE (dispositivo)

Reclamo della società FC MARASSESE avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Genova, pubblicata in data 19 febbraio 2026 sul C.U. n. 49 relativa alla squalifica del tesserato Mattia ARCURI.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello presso il Comitato Regionale Liguria respinge il reclamo proposto dalla società FC MARASSESE.

Ordina l'incameramento della tassa di reclamo non versata e addebitata in acconto.

ALLEGATI

In allegato al presente Comunicato Ufficiale e parte integrante dello stesso si trasmette:

- **Calendari Esordienti 1°anno Gironi A – B – D S.S. 2025/2026;**
- **Calendari Pulcini 2°anno Gironi B – C – D – E S.S. 2025/2026;**
- **Calendario Esordienti Futsal Girone A S.S. 2025/2026.**

**Il Segretario Provinciale
Italo Boero**

**Il Delegato Provinciale
Claudio Bianchi**

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Genova il 6 Marzo 2026

